

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

In questa “Guida” viene fatta conoscere la nuova procedura per la presentazione delle liste e delle candidature segnalando che, ferma restando la tempistica delle varie incombenze, la principale novità riguarda la presentazione dei candidati alla carica di Presidente: mentre con la precedente normativa era necessario raccogliere firme anche per la presentazione della lista regionale (il cosiddetto “listino”), con le nuove norme i candidati presidente sono presentati soltanto dai delegati dei gruppi di liste provinciali. Per facilitare le operazioni, di volta in volta, verrà indicato il modello a cui far ricorso per i diversi adempimenti.

Ricordiamo che viene definito “gruppo di liste” l’insieme delle liste provinciali presentate nelle diverse circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.

Viene definita “coalizione di liste” l’insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della giunta regionale.

COMPOSIZIONE DELLE LISTE

Il numero massimo di candidati per ogni circoscrizione sarà definito ufficialmente dal decreto di indizione delle elezioni regionali che sarà emanato dal Presidente uscente della Giunta Regionale.

Sulla base dei dati censuari è però già possibile indicare il numero massimo di candidati per ogni circoscrizione e il numero minimo ammesso (un terzo del massimo). Ricordiamo che il mancato rispetto di questi limiti comporta la mancata ammissione delle liste alle elezioni.

Deve essere rispettata (anche in questo caso, pena l’esclusione della lista) la norma che dice: “In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati dello stesso sesso”.

Arezzo	da un minimo di 2 ad un massimo di 6 candidati;
Firenze	da un minimo di 6 ad un massimo di 17 candidati;
Grosseto	da un minimo di 2 ad un massimo di 4 candidati;
Livorno	da un minimo di 2 ad un massimo di 6 candidati;
Lucca	da un minimo di 3 ad un massimo di 7 candidati;
Massa Carrara	da un minimo di 1 ad un massimo di 3 candidati;
Pisa	da un minimo di 3 ad un massimo di 7 candidati;
Pistoia	da un minimo di 2 ad un massimo di 5 candidati;
Prato	da un minimo di 2 ad un massimo di 4 candidati;
Siena	da un minimo di 2 ad un massimo di 4 candidati.

RACCOLTA DELLE FIRME Per la presentazione delle liste provinciali, occorre un numero di firme (minimo e massimo), autenticate secondo le norme vigenti per le altre elezioni.

PROVINCE	ABITANTI	FIRME (Min. – mass.)
Arezzo	323.288	1000 - 1500
Firenze	933.860	1750 – 2500
Grosseto	211.086	1000 – 1500
Livorno	326.444	1000 – 1500
Lucca	372.244	1000 – 1500
Massa Carrara	197.652	750 – 1000
Pisa	384.555	1000 – 1500
Pistoia	268.503	1000 – 1500
Prato	227.886	1000 – 1500
Siena	252.288	1000 - 1500

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE

Una lista provinciale, comprensiva dei candidati regionali che possono essere da 1 a 5, viene presentata nelle forme previste dal **modello A**.

Le firme dei sottoscrittori sono raccolte, dapprima nel modello A e poi in una serie di “atti separati” (**modello A5**).

La dichiarazione reca il simbolo a colori e la descrizione del contrassegno; l’indicazione del nome del candidato Presidente a cui è collegata e la descrizione del simbolo del candidato Presidente collegato e, infine, l’elenco dei candidati: dapprima il/ i candidato/i regionale/i (**ovviamente gli stessi nomi in tutte le province, pena l’esclusione della lista**) poi i candidati circoscrizionali.

E’ importante sottolineare le deleghe che la dichiarazione conferisce (con alcune importanti novità rispetto al vecchio procedimento):

sono individuate **3 figure di delegati** (con il rispettivo **supplente**), nell’ordine con cui sono indicati nel modello **A**.

1. Un delegato (e il suo supplente) che:

A può assistere, appositamente convocato dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale, al sorteggio dell’ordine delle liste sulle schede elettorali;

B è autorizzato a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio della circoscrizione e a designare il rappresentante di lista presso lo stesso Ufficio Centrale Circoscrizionale.

2. Un delegato (e il suo supplente) che:

A è autorizzato a depositare la lista provinciale presso l’Ufficio Centrale Circoscrizionale.

3. Un delegato (e il suo supplente) che:

A è autorizzato a sottoscrivere e a presentare, presso l’Ufficio Centrale Regionale, il candidato alla carica di Presidente e la relativa dichiarazione di collegamento tra la lista provinciale e il candidato stesso (Modello B)

B è autorizzato a presentare e depositare il simbolo della lista provinciale (modello A6) e il simbolo del candidato Presidente (modello B).

N.B. Il delegato N° 3 (e il suo supplente) devono essere gli stessi per ciascun gruppo di liste, (ossia tutti i partiti collegati, devono indicare le medesime persone in tutte le dichiarazioni di presentazione delle proprie liste provinciali). Questa procedura permette la presentazione del candidato Presidente solo attraverso la dichiarazione congiunta di un solo delegato per tutti i partiti collegati al medesimo candidato Presidente, secondo il modello **B**.

ALLEGATI AL MODELLO A

- i certificati, anche collettivi, che comprovano l'iscrizione dei sottoscrittori della lista provinciale nelle liste elettorali dei comuni della provincia in cui è presentata la lista;
- le dichiarazioni di accettazione delle candidature (**modelli A3 e A4**);
- i certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono elettori di un comune della Repubblica;
- (**facoltativo**) l'autorizzazione autenticata da Notaio del delegato della lista a designare i rappresentanti di lista presso i seggi e presso l'ufficio Centrale Circostrizionale (**modello A1**);
- (**facoltativo**) l'autorizzazione autenticata da Notaio del delegato della lista a presentare la candidatura alla carica di Presidente della giunta regionale, la relativa dichiarazione di collegamento e i simboli elettorali (**Modello A1 bis**);
- la dichiarazione di collegamento della lista provinciale con il candidato alla carica di Presidente (**Modello A2**). Il modello A2 deve essere compilato e autenticato in **duplice esemplare**: il primo viene allegato alla presentazione della lista provinciale; il secondo verrà allegato alla presentazione del candidato Presidente presso L'Ufficio Centrale Regionale;
- la dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico: tale dichiarazione è necessaria solo in caso di contrassegno utilizzato da partiti che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante alla Camera dei Deputati, al senato o al Parlamento Europeo. Questa dichiarazione (prevista anche con il precedente procedimento elettorale) può essere firmata dal Presidente o dal Segretario Nazionale, o dai Segretari Provinciali: in questo caso, occorre comunque l'attestazione del livello Federale relativa alle cariche Regionali o Provinciali.
- la dichiarazione di presentazione del simbolo elettorale della lista Provinciale (**modello A6**)

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (modello B)

ALLEGATI AL MODELLO B

- la dichiarazione di collegamento della lista provinciale con il candidato Presidente (**modello A2**);
- simbolo elettorale del candidato Presidente;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente (**modello B1**);
- la dichiarazione di accettazione dei collegamenti da parte del candidato Presidente (**modello B2**);
- dichiarazione di nomina del Vicepresidente (**modello B3**)
- ciascun delegato, contestualmente alla presentazione della candidatura del Presidente, presenta il simbolo che contrassegna il gruppo di liste provinciali da cui sono delegati.